



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011

In evidenza



Più soldi all'istruzione per far crescere l'occupazione e la competitività

Investire maggiormente in educazione, creatività e politiche per i giovani in modo da aumentare le opportunità di lavoro. Attualmente sono circa 400 000 i giovani professori e ricercatori che ricevono borse di studio dell'Unione europea per fare periodi di formazione all'estero.

> [Leggi l'articolo sull'aumento degli stanziamenti per l'istruzione](#)



Libertà di movimento e di stabilimento fondamentali per i cittadini europei

Lo rivela il numero speciale dell'ultimo Eurobarometro. Per il 48% dei cittadini europei la libertà di circolare liberamente nei Paesi dell'UE e la libertà di poter risiedere in un qualsiasi Stato membro, costituiscono i diritti di cittadinanza più importanti. Ma ben il 72% degli intervistati dichiara di non conoscere bene la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

> [Leggi l'articolo sull'importanza dei diritti di movimento e di stabilimento per i cittadini europei](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

> [La Commissione europea presenta la riforma della politica della pesca](#)

Conservazione e reddito, sono le due parole d'ordine della riforma della pesca presentata in questi giorni dalla Commissione europea. Conservazione della popolazione di pesci presenti nei nostri mari e garanzia di reddito per i pescatori dei nostri Paesi. L'eccessivo sfruttamento dei nostri mari infatti, sta mettendo in serio pericolo sia gli uni che gli altri.



> [L'Unione europea abbassa le tariffe di roaming](#)

Telefonare all'estero col proprio cellulare diventa più conveniente, grazie alle tariffe di roaming introdotte dalla Commissione europea nel 2009: 35 centesimi per chiamare e 11 centesimi per ricevere, più IVA. Ma non è tutto!



🗉 ["#ITAGNOLES": primo concorso di Tweets per la cittadinanza europea](#)

L'ufficio del Parlamento europeo in Italia e l'Ufficio del Parlamento europeo in Spagna lanciano un concorso di Tweets per raccontare le storie degli spagnoli in Italia e degli italiani in Spagna. I tweets più votati parteciperanno al primo libro del Parlamento europeo dedicato alla cittadinanza...



🗉 [Più diritti dall'Europa per i consumatori](#)

Il Parlamento europeo ha adottato di recente una normativa che rafforza i diritti dei consumatori europei, specialmente sul versante degli acquisti on-line.



 [Libro verde sulla promozione dei sapori d'Europa \(.pdf 53 kB\)](#)

La Commissione europea ha avviato oggi un dibattito sul futuro dei programmi di promozione e informazione in materia di prodotti agricoli dell'Unione europea. Pubblicando un Libro verde sul tema, la Commissione riflette sul modo di definire una strategia per l'avvenire più mirata e più ambiziosa, che consenta ai consumatori dell'Unione, e non, di meglio apprezzare la qualità, la tradizione e il valore aggiunto dei prodotti agricoli e alimentari europei.



 [Sicurezza stradale: gli incidenti stradali nell'UE sono diminuiti dell'11% nel 2010 \(.pdf 25 kB\)](#)

La Commissione europea ha pubblicato oggi nuove statistiche che mostrano come gli incidenti stradali nell'area UE siano diminuiti dell'11% nel 2010. Tuttavia, le statistiche dei singoli paesi, evidenziano il fatto che il numero di vittime varia sensibilmente a seconda dello Stato membro. La maggior parte dei paesi ha raggiunto una riduzione a due cifre nel numero di vittime nel corso dell'anno passato. I risultati migliori sono stati conseguiti da Lussemburgo (33%), Malta (29%), Svezia (26%) e Slovacchia (26%). Tuttavia resta ancora molto da fare.



 [I parlamenti nazionali all'altezza della sfida \(.pdf 50 kB\)](#)

Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona.



→ Legislazione europea

 [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 670/2011 \(.pdf 862 kB\)](#)

della Commissione, del 12 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. In GUUE L 183 del 13.07.2011



 [Regolamento \(UE\) n. 666/2011 \(.pdf 708 kB\)](#)

della Commissione, dell'11 luglio 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini. In GUUE L 182 del 12.07.2011

 [Regolamento \(UE\) n. 665/2011 \(.pdf 716 kB\)](#)

della Commissione, dell'11 luglio 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia. In GUUE L 182 del 12.07.2011

 [Direttiva 2011/64/UE \(.pdf 827 kB\)](#)

del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato. In GUUE L 176 del 05.07.2011

 [Direttiva 2011/62/UE \(.pdf 921 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. In GUUE L 174 del 01.07.2011

→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

➤ [Mercedes Bresso al vertice di Dubrovnik: "la Croazia si apre all'Europa tramite le sue città e le sue regioni"](#)

➤ [È aperto il concorso per l'attribuzione del marchio Regione imprenditoriale europea 2013](#)

➤ [Indici di sviluppo umano e di povertà umana per l'UE](#)



→ dal Parlamento europeo



[Donne nelle imprese: il Parlamento chiede le quote](#)

Le donne dovranno coprire il 30% delle alte dirigenze nelle più grandi società comunitarie quotate in borsa a partire dal 2015 e il 40% dal 2020. Se le misure su base volontaria per aumentare il numero delle donne nelle posizioni decisionali



[Sanzioni senza frontiere per combattere l'impunità sulla strada](#)

Lo scambio di informazioni tra Stati membri sull'immatricolazione dei veicoli, potrebbe presto diventare la regola per consentire il perseguimento dei reati più gravi al codice stradale in tutta l'Unione. Il Parlamento ha dato il

dovessero rivelarsi fallimentari, si dovrà applicare la legislazione europea. Attualmente le donne occupano il 10% delle direzioni e solo il 3% delle presidenze dei consigli di amministrazione delle più grandi società europee quotate in Borsa.

via libera questo mercoledì 6 luglio alle nuove regole sulla cooperazione di polizia.



[OGM: Il Parlamento sostiene il diritto nazionale ai divieti di coltivazione](#)

Per i deputati, gli Stati membri dell'UE dovrebbero avere la possibilità di vietare o limitare la coltivazione di colture geneticamente modificate, e poter addurre motivi ambientali per farlo, sulla base della relazione votata martedì.



[Imballaggi alimentari: informazioni più chiare e leggibili per i consumatori](#)

I consumatori saranno meglio informati e potranno compiere scelte più salutari quando acquistano cibi: questo è l'obiettivo principale delle nuove norme per l'etichettatura dei cibi, adottate mercoledì dal PE. In futuro, il contenuto energetico, così come la percentuale di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale dovrà essere chiaramente visibile sugli imballaggi alimentari, in modo che possano essere facilmente identificati.

→dalla Commissione europea



[COM\(2011\) 413 del 7.7.2011](#)

Valutazione intermedia del programma per l'apprendimento permanente



[COM\(2011\) 428 del 12.7.2011](#)

Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel

2010

→dal Comitato economico e sociale

 [Sessione plenaria del 15 e 16 giugno 2011: sintesi dei pareri adottati \(.MS-Word 240 kB\)](#)

 [Presidenza polacca, Europa sostenibile e bilancio UE all'ordine del giorno della sessione plenaria del CESE \(.pdf 81 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenze C-4/10 e C-27/10: Un marchio contenente l'indicazione geografica «Cognac» non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante in tale indicazione](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [Libero cinema in libera terra - Festival di cinema itinerante sui beni confiscati alle mafie](#)

a Castelfranco Emilia (MO) il 3 Luglio 2011



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA — COMUNICATO STAMPA

Libro verde sulla promozione dei sapori d'Europa

Bruxelles, 14 luglio 2011 — La Commissione europea ha avviato oggi un dibattito sul futuro dei programmi di promozione e informazione in materia di prodotti agricoli dell'Unione europea. Pubblicando un Libro verde sul tema, la Commissione riflette sul modo di definire una strategia per l'avvenire più mirata e più ambiziosa, che consenta ai consumatori dell'Unione, e non, di meglio apprezzare la qualità, la tradizione e il valore aggiunto dei prodotti agricoli e alimentari europei.

Nel presentare oggi il Libro verde, il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș, ha dichiarato: *"Per tutelare la salute dei nostri consumatori, gli agricoltori europei devono rispettare norme più severe di quelle imposte ai loro concorrenti nel resto del mondo in materia di sicurezza alimentare, di condizioni ambientali e di benessere degli animali. L'industria agroalimentare europea ha bisogno di una politica di promozione ambiziosa ed efficace che metta in risalto il valore aggiunto del settore. È inoltre importante per l'occupazione e la crescita europee che il settore agroalimentare dell'UE possa migliorare la sua posizione sia sui mercati tradizionali che su quelli emergenti. Dobbiamo pertanto studiare il modo migliore di adeguare i nostri programmi in tal senso."*

Il documento solleva una serie di questioni articolate sulle quali le parti interessate — consumatori, produttori, distributori e autorità pubbliche — sono invitate a inviare osservazioni e suggerimenti entro il 30 settembre 2011. Basandosi sulle risposte pervenute, la Commissione elaborerà una comunicazione che sarà pubblicata l'anno prossimo e che dovrà tradursi in seguito in proposte legislative.

Il Libro verde è suddiviso in quattro sezioni: il valore aggiunto europeo della politica di promozione e informazione; gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare nel mercato interno dell'Unione europea, ivi compresi i mercati locali e regionali; gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare sui mercati internazionali; questioni più ampie in merito al contenuto e alla gestione della politica in esame. Le diverse questioni sollevate (16 in tutto) rinviano a proposte e ad aspetti eterogenei, volti a stimolare il dibattito. Viene chiesto, ad esempio, di precisare quali siano le esigenze specifiche in materia di informazione e promozione sia sul mercato UE che su quello esterno e quali dovrebbero essere le priorità. Uno dei quesiti verte invece sui programmi multinazionali e su cosa si possa fare per promuovere programmi a più forte dimensione europea.

Contesto

Le norme UE in vigore in materia di informazione e promozione nel settore agroalimentare risalgono agli anni '80. Col tempo sono state modificate, in particolare a seguito dell'aumento del numero dei marchi di qualità. Ai sensi del regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, nel 2007 l'UE ha investito nella promozione 50,6 milioni di euro, passati a 53,2 nel 2008 e scesi a 47,4 milioni all'anno nel 2009 e nel 2010. Nel sistema attuale, la maggior parte dei programmi punta al mercato UE (il 71% dei programmi e il 74% del valore), e per circa l'8% si tratta di programmi multinazionali. Tra il 2006 e il 2009 sono stati approvati 190 programmi, quasi tutti triennali, per un valore totale di 259,4 milioni di euro provenienti dal bilancio dell'Unione europea¹. (N.B: ai suddetti importi vanno aggiunti i cofinanziamenti delle organizzazioni partecipanti e degli Stati membri). Inoltre, in virtù delle rigorose norme d'applicazione, circa il 59% delle domande per il periodo 2006-2010 è stato rifiutato.

Per maggiori informazioni

Per maggior informazioni e per poter partecipare alla consultazione, vedasi il sito:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Contatti:

[Roger Waite](#) (+32.2.2961404)

[Johan Reyniers](#) (+32.2.2956728)

¹ Si veda http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf : relazione sull'applicazione delle misure di informazione e promozione (tra il 2006 e metà del 2010).



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

Sicurezza stradale: gli incidenti stradali nell'UE sono diminuiti dell'11% nel 2010

Bruxelles, 5 luglio 2011 – La Commissione europea ha pubblicato oggi nuove statistiche che mostrano come gli incidenti stradali nell'area UE siano diminuiti dell'11% nel 2010. Tuttavia, le statistiche dei singoli paesi (vedere la tabella sotto), evidenziano il fatto che il numero di vittime varia sensibilmente a seconda dello Stato membro. La maggior parte dei paesi ha raggiunto una riduzione a due cifre nel numero di vittime nel corso dell'anno passato. I risultati migliori sono stati conseguiti da Lussemburgo (33%), Malta (29%), Svezia (26%) e Slovacchia (26%). Tuttavia resta ancora molto da fare.

Siim Kallas, vicepresidente della Commissione e responsabile per i trasporti, ha dichiarato in proposito: "È molto incoraggiante che quasi tutti gli Stati membri siano riusciti a ridurre significativamente il loro numero di vittime stradali, ma la cautela è d'obbligo. Ogni giorno sulle strade europee muoiono ancora cento persone. La situazione è nettamente migliorata dal 2001 e siamo riusciti a salvare quasi 100.000 vite. Tuttavia, il numero di incidenti e di feriti sulle nostre strade resta inaccettabile. Il nostro obiettivo è di ridurre il numero delle vittime della metà entro il 2020. Pertanto, faremo attenzione al tipo di veicoli che le persone utilizzano e a dove e come esse guidano".

La tabella allegata – "Vittime della strada per paese" – mostra i progressi ottenuti grazie al Piano di azione per la sicurezza stradale 2001-10. Sono riportati i dati relativi a tutta l'UE e suddivisi per paese. Essa include anche i dati più recenti del 2010.

Piano d'azione europeo per la sicurezza stradale

Nel luglio 2010 la Commissione europea ha adottato una serie di misure ambiziose per dimezzare la mortalità sulle strade europee nei prossimi dieci anni. Le iniziative proposte oggi nell'ambito degli "Orientamenti europei 2011-2020 per la sicurezza stradale" vanno da norme più rigorose in materia di sicurezza dei veicoli al miglioramento dell'educazione degli utenti della strada, fino ad una più severa applicazione del codice della strada. La Commissione opera in stretta collaborazione con gli Stati membri per attuare questo programma.

Programma di azione per la sicurezza stradale 2011-20:

Il programma di azione per la sicurezza stradale presenta un insieme di iniziative incentrate sui miglioramenti che possono essere apportati ai veicoli, alle infrastrutture e ai comportamenti dei conducenti.

Gli obiettivi strategici sono sette:

- Maggiori misure di sicurezza per i mezzi pesanti e le automobili
- Costruzione di strade più sicure
- Sviluppo di veicoli intelligenti
- Rafforzamento della formazione e del sistema di rilascio delle patenti
- Migliore applicazione delle norme più severe
- Azioni mirate per i feriti
- Attenzione rinnovata ai motociclisti.

I provvedimenti dettagliati per ogni obiettivo strategico sono elencati nel [MEMO/10/343](#).

Si veda anche: [MEMO/11/483](#)

Vittime della strada per paese (per milione di abitanti)

Stato Membro	Numero di vittime per milione di abitanti		Andamento del numero delle vittime	
	2001	2010	2009 - 2010	2001 - 2010
Lettonia	236	97	-14%	-61%
Lituania	202	90	-19%	-58%
Spagna	136	54	-9%	-55%
Svezia	66	28	-26%	-54%
Lussemburgo	159	64	-33%	-54%
Slovenia	114	53	-25%	-53%
Irlanda	107	45	-16%	-51%
Francia	134	62	-7%	-51%
Slovenia	140	68	-19%	-50%
Portogallo	163	79	1%	-49%
Germania	85	45	-12%	-48%
Regno Unito	61	31	-18%	-47%
Paesi Bassi	62	32	-17%	-46%
Belgio	145	76	-12%	-44%
Italia	125	66	-6%	-44%
UE	112	62	-11%	-43%
Austria	119	66	-13%	-42%
Estonia	146	88	20%	-41%
Ungheria	121	74	-10%	-40%
Repubblica ceca	130	76	-11%	-40%
Cipro	140	75	-15%	-39%
Danimarca	81	48	-13%	-39%
Finlandia	84	51	-1%	-36%
Grecia	172	116	-10%	-30%
Polonia	145	102	-15%	-29%
Bulgaria	124	102	-14%	-23%
Malta	41	36	-29%	-6%
Romania	109	111	-15%	-3%

Contatti:

[Helen Kearns](#) (+32 2 298 76 38)

[Dale Kidd](#) (+32 2 295 74 61)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

I parlamenti nazionali all'altezza della sfida

Bruxelles, 10 giugno 2011 – Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona. Come mostra la relazione annuale adottata oggi dalla Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali, questi ultimi stanno cogliendo questa opportunità per impegnarsi più da vicino e in modo più che mai costruttivo nelle questioni europee.

Maros Šefčovič, vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione, ha dichiarato: *"Dall'entrata in vigore del nuovo trattato il numero dei pareri dei parlamenti nazionali trasmessi alla Commissione europea è notevolmente aumentato e non possiamo che rallegrarci di questo segnale chiaro e assolutamente positivo: i parlamenti nazionali vogliono essere più partecipi delle questioni europee e in una fase molto più precoce che in passato. La Commissione si è fortemente impegnata ad approfondire il dialogo politico con i parlamenti nazionali e ad ampliare ulteriormente i contatti e gli scambi con tutte le 40 camere parlamentari nazionali dei 27 Stati membri."*

La relazione adottata oggi mostra quanto il dialogo politico al centro dei rapporti della Commissione con i parlamenti nazionali si sia ampliato e approfondito nel corso del 2010. I parlamenti nazionali hanno infatti presentato 387 pareri su un vasto ventaglio di argomenti, con un aumento di quasi il 60%.

Nel quadro di questo dialogo politico, la piena introduzione del meccanismo di controllo della sussidiarietà nel 2010 ha conferito ai parlamenti nazionali un ruolo importante nel verificare il rispetto di tale principio fondamentale. Il maggior numero di pareri con cui è stata segnalata alla Commissione una possibile violazione del principio di sussidiarietà ha riguardato la direttiva sui lavoratori stagionali (8 voti) e, più di recente, la proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (13 voti). La Commissione presta la dovuta attenzione a tutti questi pareri, sebbene essi siano numericamente al di sotto della soglia minima (18 voti)¹ prevista per il riesame di una sua proposta.

¹ Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto. Un progetto di atto legislativo deve essere riesaminato nel caso in cui i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali rappresentino almeno un terzo (18) di tutti i voti loro assegnati (54). Tale soglia è pari ad un quarto (14 voti) qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità, anch'essa adottata oggi, descrive nei dettagli come la Commissione applica concretamente questi principi fondamentali nel suo operato. Insieme, le due relazioni sottolineano il fermo impegno della Commissione nel promuovere un processo decisionale di alta qualità e un dialogo politico veramente europeo.

Per la relazione:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relation/relation_other/npo/index_it.htm

Referenti:

[Antonio Gravili](#) (+32 2 295 43 17)

[Marilyn Carruthers](#) (+32 2 299 94 51)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, primo comma, lettere k), l) e m), e l'articolo 203 *ter*, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽²⁾ fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
- (2) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle relazioni con le autorità interessate dalla gestione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali, in conformità al titolo II, capo I, sezione I *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha sviluppato un sistema di informazione che permette la gestione elettronica dei documenti e delle procedure richiesti a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ⁽³⁾, sia con

le autorità competenti negli Stati membri e nei paesi terzi sia con le organizzazioni professionali e le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse ad agire nell'ambito di tale normativa.

- (3) Si ritiene che tale sistema consenta di effettuare, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 o applicando mutatis mutandis i principi da esso stabiliti, alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare in relazione alle procedure che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle menzioni tradizionali, alla tenuta della banca dati delle suddette denominazioni e ai registri da predisporre ai fini della protezione delle medesime.
- (4) I sistemi di informazione già resi operativi dalla Commissione per la comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità e gli organismi competenti per i controlli da svolgere nell'ambito della politica agricola comune consentono peraltro di soddisfare gli obiettivi specifici stabiliti in questo settore in relazione alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine e alle menzioni tradizionali. È opportuno fare in modo che tali sistemi si applichino alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità incaricate di esaminare le domande di protezione delle denominazioni a livello degli Stati membri o dei paesi terzi nonché alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità responsabili della certificazione dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa, alla luce dell'esperienza maturata con l'uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, è opportuno semplificare le comunicazioni e migliorare le modalità di gestione e di messa a disposizione delle informazioni, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. A tal fine, per fornire alle autorità competenti degli Stati membri i mezzi per conoscere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative stabilite a livello nazionale a norma dell'articolo 118 *septuagiesimo*, paragrafo 2, e dell'articolo 120 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per semplificare e agevolare i controlli e la collaborazione tra gli Stati membri, come previsto dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, appare opportuno chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione alcune informazioni che presentano un interesse specifico nell'ambito della certificazione dei prodotti e disporre che, se utili al consumatore, la Commissione metta tali informazioni a disposizione delle autorità competenti e del pubblico.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

- (6) A fini di chiarezza e di riduzione degli oneri amministrativi è inoltre opportuno stabilire il contenuto di alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 e semplificare le relative procedure.
- (7) Le misure transitorie adottate per agevolare il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ e (CE) n. 479/2008 ⁽²⁾ a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano difficoltà interpretative in relazione alla portata e alla durata delle procedure stabilite. È inoltre opportuno precisare la portata delle disposizioni dell'articolo 118 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione a quelle dell'articolo 118 *octodecies*, per quanto riguarda la natura delle modifiche coperte, i periodi di riferimento e la durata del periodo transitorio.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Domanda di protezione

La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 *quater* e 118 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico.

La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Presentazione della domanda

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- il numero di fascicolo;
- il nome da registrare;
- la data di ricevimento della domanda.»;

- 3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Ammissibilità della domanda

1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi. Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 *bis*.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;

- 4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 *ter* e 118 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.»;

- 5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Presentazione di opposizioni nell'ambito della procedura comunitaria

1. Le opposizioni di cui all'articolo 118 *nonies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza delle autorità e delle persone interessate dal presente regolamento.

2. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- il numero di fascicolo;
- la data di ricevimento dell'opposizione.»;

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

6) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Registro

1. A norma dell'articolo 118 *quindicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione crea e tiene aggiornato un "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (di seguito: "il registro"). Il registro è creato nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sulla base delle decisioni che concedono la protezione alle denominazioni di cui trattasi.

2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.

Per le denominazioni registrate in virtù dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione iscrive nel registro i dati seguenti:

- a) il nome protetto;
- b) il numero di fascicolo;
- c) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;
- d) il nome del paese o dei paesi di origine;
- e) la data di registrazione;
- f) il riferimento all'atto col quale il nome è stato protetto;
- g) il riferimento al documento unico.

4. Il registro è pubblico.»

7) all'articolo 20, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 118 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta, è trasmessa in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è ammissibile se sono state trasmesse alla Commissione le informazioni previste dall'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda debitamente costituita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 9 a 18 del presente regolamento.»

8) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Le richieste di cancellazione presentate a norma dell'articolo 118 *novodecies* del regolamento (CE) n.

1234/2007 sono trasmesse in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.»

9) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Le comunicazioni alla Commissione previste al paragrafo 3 sono effettuate a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1.»

10) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Le comunicazioni alla Commissione previste al primo e al secondo comma sono effettuate a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1.»

11) all'articolo 28, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda è trasmessa a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.»

12) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Domanda di protezione

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o da organizzazioni professionali rappresentative a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. Essa è corredata della legislazione dello Stato membro o delle norme che si applicano ai produttori di vino dei paesi terzi per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi nonché il riferimento a tale legislazione o a tali norme

2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione i dati relativi all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri, a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.»

13) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Presentazione della domanda

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la menzione tradizionale;
- c) la data di ricevimento della domanda.»;

14) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Ammissibilità

1. Una domanda è ammissibile se il modulo di domanda è debitamente compilato e la domanda è corredata della documentazione necessaria in conformità all'articolo 30. Il modulo di domanda è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 bis.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se il modulo di domanda non è compilato, in tutto o in parte, oppure se i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;

15) all'articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'opposizione è trasmessa a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

3. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento dell'opposizione.»;

16) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Protezione generale

1. Se una menzione tradizionale per la quale è chiesta la protezione soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 118 *duo-*

vicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in forza degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento, detta menzione è riconosciuta e definita nella banca dati elettronica "E-Bacchus", a norma dell'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, ed è accompagnata dalle informazioni seguenti:

- a) la lingua di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
- b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;
- c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi;
- d) una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso;
- e) il nome del paese o dei paesi di origine;
- f) la data di inserimento nella banca dati elettronica "E-Bacchus".

2. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

- a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
- b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
- c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sono portate a conoscenza del pubblico.»;

17) all'articolo 42, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella elencata nella banca dati elettronica "E-Bacchus", tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.»;

18) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Uno Stato membro, un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo ha la facoltà di presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata, in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La data di presentazione della richiesta alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.»

19) all'articolo 47, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione sopprime la menzione dall'elenco contenuto nella banca dati elettronica "E-Bacchus" non appena la cancellazione acquista efficacia.»

20) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti responsabili della certificazione prevista dall'articolo 118 *septuagies*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Anteriormente al 1° ottobre 2011 ogni Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti e le eventuali modifiche al riguardo, a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento:

- a) il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione del presente articolo;
- b) se del caso, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, di tutti gli organismi abilitati da un'autorità competente per l'applicazione del presente articolo;
- c) le disposizioni adottate per l'applicazione del presente articolo, sempre che esse presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008;
- d) le varietà di uve da vino cui si applicano l'articolo 118 *septuagies*, paragrafo 2, e l'articolo 120 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei

nomi e degli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi abilitati nonché delle varietà di uve da vino autorizzate. La Commissione rende pubblico tale elenco.

(*) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.»

21) al capo V sono inseriti i seguenti nuovi articoli 70 *bis* e 70 *ter*:

«Articolo 70 *bis*

Metodo da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trasmessi alla Commissione secondo il metodo seguente:

- a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite il sistema di informazione messo a loro disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 792/2009;
- b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento, per via elettronica, utilizzando i metodi e i moduli messi a loro disposizione dalla Commissione e resi accessibili alle condizioni stabilite nell'allegato XVIII del presente regolamento.

La trasmissione può essere tuttavia effettuata su supporto cartaceo tramite i suddetti moduli.

La presentazione di una domanda e il contenuto delle comunicazioni sono, a seconda dei casi, di pertinenza delle autorità competenti designate dai paesi terzi, delle organizzazioni professionali rappresentative o delle persone fisiche o giuridiche che intervengono.

2. La trasmissione e la messa a disposizione di informazioni da parte della Commissione alle autorità e alle persone interessate dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

Le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, a norma dell'allegato XIX, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni.

3. L'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano, *mutatis mutandis*, alle comunicazioni e alla messa a disposizione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento è effettuata dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

I responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione convalidano i diritti di accesso, a seconda del caso in base agli elementi seguenti:

- a) le informazioni riguardo alle autorità competenti designate dai paesi terzi, con i relativi punti di contatto e indirizzi elettronici, di cui la Commissione dispone nell'ambito degli accordi internazionali o comunicate alla Commissione a norma di tali accordi;
- b) una domanda ufficiale di un paese terzo, nella quale siano riportate le informazioni relative alle autorità incaricate della trasmissione dei documenti e delle informazioni necessari ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), nonché i punti di contatto e gli indirizzi elettronici delle autorità di cui trattasi;
- c) una domanda di un'organizzazione professionale rappresentativa in un paese terzo o di una persona fisica o giuridica, nella quale siano documentati l'identità, l'interesse legittimo ad agire e l'indirizzo elettronico.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

Articolo 70 ter

Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni relative alle autorità competenti per l'esame delle domande a livello nazionale

1. Anteriormente al 1° ottobre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 118 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le eventuali modifiche al riguardo.

2. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 o dai paesi terzi a norma degli accordi internazionali conclusi con l'Unione. La Commissione rende pubblico tale elenco.»;

22) all'articolo 71, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 71

Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

1. La trasmissione dei documenti di cui all'articolo 118 vices, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di

seguito: "il fascicolo") e delle modifiche di un disciplinare di produzione previste all'articolo 73, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le seguenti regole e procedure:

- a) la Commissione accusa ricevuta del fascicolo o della modifica nel modo previsto all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) il fascicolo o la modifica sono considerati ammissibili alla data in cui la Commissione li riceve, alle condizioni stabilite all'articolo 11 del presente regolamento, purché siano pervenuti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011;
- c) la Commissione conferma l'iscrizione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi nel registro a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, con le eventuali modifiche, e le assegna un numero di fascicolo;
- d) la Commissione esamina la validità del fascicolo, tenendo conto delle eventuali modifiche ricevute, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La Commissione ha la facoltà di decidere in merito alla cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi a norma dell'articolo 118 vices, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell'articolo 118 vices, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»;

23) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«Articolo 73

Disposizioni transitorie

1. La procedura prevista all'articolo 118 vices del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti:

- a) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest'ultimo anteriormente al 1° agosto 2009;
- b) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1° agosto 2009, approvata da quest'ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
- c) per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
- d) per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011.

2. La procedura prevista all'articolo 118 *octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'articolo 118 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»;

- 24) gli allegati da I a IX, XI e XII sono soppressi;
- 25) sono aggiunti gli allegati XVIII e XIX in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 20, del presente regolamento, riguardante l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, e l'articolo 1, punto 21, del presente regolamento, per quanto attiene all'articolo 70 *ter* del regolamento (CE) n. 607/2009, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.

Le comunicazioni effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri su base volontaria, attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009 come modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, tra il 1° giugno 2011 e la data di applicazione del presente regolamento, sono considerate effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 607/2009 prima che il presente regolamento lo modificasse.

*ALLEGATO I**«ALLEGATO XVIII***Accesso ai metodi e ai moduli elettronici di cui all'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b)**

I metodi e i moduli elettronici di cui all'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), sono accessibili liberamente tramite la banca dati elettronica "E-Bacchus" istituita dalla Commissione attraverso i propri sistemi di informazione:

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>».

*ALLEGATO II**«ALLEGATO XIX***Modalità pratiche riguardanti la trasmissione e la messa a disposizione di informazioni a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 2**

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni, le autorità e le persone interessate dal presente regolamento si rivolgono alla Commissione al seguente indirizzo:

e-mail: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

(codificazione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive del Consiglio 92/79/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette ⁽¹⁾, 92/80/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽²⁾, e 95/59/CE, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽³⁾, hanno subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di dette direttive incorporandole in un unico atto.

(2) La normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC). È opportuno tener conto della situazione esistente per ciascuno dei vari tipi di tabacchi lavorati.

(3) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione.

(4) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.

(5) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.

(6) È opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti.

(7) Occorre precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo.

(8) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti. Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un'attuazione immediata, la Germania e l'Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'applicazione della definizione di sigarette e sigari fino al 1° gennaio 2015.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

- (9) L'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.
- (10) Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.
- (11) La struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa ad valorem, è opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onere fiscale totale.
- (12) Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione.
- (13) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati.
- (14) Riguardo alle sigarette, è opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale.
- (15) Riguardo ai prezzi e ai livelli di accisa in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Un certo livello di convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.
- (16) Tale convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.
- (17) Riguardo a prodotti diversi dalle sigarette, è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati. La fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per chilogrammo o per numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno.
- (18) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo ad valorem nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
- (19) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.
- (20) È opportuno accordare al Portogallo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
- (21) Periodi transitori dovrebbero consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.
- (22) Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato fornire una deroga fino al 31 dicembre 2015 che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.
- (23) La maggioranza degli Stati membri pratica esenzioni o effettua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso ed è necessario stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari.

- (24) È opportuno fornire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti.
- (25) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

CAPO 2

DEFINIZIONI

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono:

- a) le sigarette;
- b) i sigari e i sigaretti;
- c) il tabacco da fumo:
 - i) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - ii) gli altri tabacchi da fumo.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

3. Fatte salve le disposizioni dell'Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 4 e 5 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, per sigarette si intendono:

- a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;
- b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

Articolo 4

1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

- a) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
- b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

2. In deroga al paragrafo 1, il comma che segue può continuare ad essere applicato dalla Germania e dall'Ungheria fino al 31 dicembre 2014.

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

- a) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;
- b) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
- c) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
- d) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

3. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che corrispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono:

- a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
- b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

2. Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5 millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 6

Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

CAPO 3

DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

Articolo 7

1. Le sigarette prodotte nell'Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un'accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

2. L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa ad valorem e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'articolo 8, siano rigidamente rispettate.

Articolo 8

1. La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

- a) l'accisa specifica;
- b) l'accisa ad valorem e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4. Dal 1° gennaio 2014 l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

- a) l'accisa specifica;
- b) l'accisa ad valorem e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.

Articolo 9

1. Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo.

2. Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono:

- a) un'accisa specifica per unità di prodotto;
- b) un'accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;
- c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 10

1. L'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.

2. Dal 1° gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

3. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

Articolo 11

1. Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'accisa globale al di sotto dei livelli fissati rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell'articolo 10, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

2. Se in uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all'incidenza dell'aumento dell'aliquota dell'IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell'articolo 10.

Tuttavia, lo Stato membro aumenta l'accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.

Articolo 12

1. Il Portogallo può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 10 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 10, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

- a) fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;
- b) dal 1° gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;
- c) dal 1° gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

CAPO 4

DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI A ECCEZIONE DELLE SIGARETTE*Articolo 13*

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nell'Unione e importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 14:

- a) sigari e sigaretti;
- b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- c) altri tabacchi da fumo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:

- a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 15, oppure
- b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; oppure
- c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

2. L'accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

- a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
- b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;
- c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2013 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2015 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2018 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Dal 1° gennaio 2020 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica.

a) per sigari e sigaretti:

almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:

i) fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

ii) dal 1° gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

iii) dal 1° gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

c) per altri tabacchi da fumo:

almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

CAPO 5

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO, RACCOLTA DI ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

Articolo 15

1. I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatarî nell'Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

Il primo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell'Unione.

2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell'Unione.

Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

Articolo 16

1. Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell'accisa. Nel corso della tappa precedente, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2. Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati dell'Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

Articolo 17

Possono essere esentati dall'accisa od ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

- denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;
- riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1. La Commissione pubblica una volta all'anno il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio del successivo anno civile.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 19

1. Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva.

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale e delle quote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁾, un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4. La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel

diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 22

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate con l'elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 21)

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio
(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio
(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio
(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio
(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio
(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 1

Direttiva 92/80/CEE del Consiglio
(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio
(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio
(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio
(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio
(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 2

Direttiva 95/59/CE del Consiglio
(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio
(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47) limitatamente all'articolo 3

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio
(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26) limitatamente all'articolo 3

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio
(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1) limitatamente all'articolo 3

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 21)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
92/79/CEE	31 dicembre 1992	—
92/80/CEE	31 dicembre 1992	—
95/59/CE	—	—
1999/81/CE	1° gennaio 1999	1° gennaio 1999
2002/10/CE	1° luglio 2002 ⁽¹⁾	—
2003/117/CE	1° gennaio 2004	—
2010/12/UE	31 dicembre 2010	1° gennaio 2011

⁽¹⁾ In deroga alla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/10/CE:

- a) la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE al più tardi entro il 1° gennaio 2008;
- b) il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2002/10/CE (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1° gennaio 2008.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/79/CEE	Direttiva 92/80/CEE	Direttiva 95/59/CE	Presente direttiva
—	—	Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1
—	—	Articolo 1, paragrafo 3	—
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
—	—	Articolo 2, paragrafo 1, proposizione finale	—
—	—	Articolo 2, paragrafo 2	—
—	—	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
—	—	Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
—	—	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1
—	—	Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	—
—	—	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
—	—	Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
—	—	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
—	—	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 3
—	—	Articolo 5, frase introduttiva	Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva
—	—	Articolo 5, punto 1	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
—	—	Articolo 5, punto 2	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
—	—	Articolo 6, primo comma	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
—	—	Articolo 6, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6
—	—	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1, primo comma
—	—	Articolo 16, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma
—	—	Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Direttiva 92/79/CEE	Direttiva 92/80/CEE	Direttiva 95/59/CE	Presente direttiva
—	—	Articolo 16, paragrafi da 1 a 5	Articolo 8, paragrafi da 1 a 5
—	—	Articolo 16, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 1	—	—	Articolo 9
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	—	—	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 2, paragrafo 4	—	—	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 2 bis	—	—	Articolo 11
Articolo 3, paragrafo 1	—	—	—
Articolo 3, paragrafo 2	—	—	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	—	—	—
Articolo 3, paragrafo 4	—	—	Articolo 12, paragrafo 2
—	Articolo 1	—	Articolo 13
—	Articolo 2	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma	—	Articolo 14, paragrafo 1
—	Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva	—	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva
—	Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, quarto e quinto comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c)	—	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)
—	Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, ottavo comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 1, nono comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, decimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, undicesimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, quarto comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, dodicesimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, quinto comma

Direttiva 92/79/CEE	Direttiva 92/80/CEE	Direttiva 95/59/CE	Presente direttiva
—	Articolo 3, paragrafo 1, tredicesimo comma	—	Articolo 14, paragrafo 2, sesto comma
—	Articolo 3, paragrafo 1, quattordicesimo comma	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 2	—	Articolo 14, paragrafo 3
—	Articolo 3, paragrafo 3	—	—
—	Articolo 3, paragrafo 4	—	Articolo 14, paragrafo 4
—	—	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 2, prima frase	Articolo 15, paragrafo 2, primo comma
—	—	Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma
—	—	Articolo 10	Articolo 16
—	—	Articolo 11	Articolo 17
—	—	Articolo 12	—
—	—	Articolo 13	—
—	—	Articolo 14	—
—	—	Articolo 15	—
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 5, paragrafo 1	—	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 2	—	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 4	—	Articolo 19
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1	—	—
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 18	Articolo 20
—	—	Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 21, primo comma
—	—	Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 21, secondo comma
—	—	Articolo 20	Articolo 22
Articolo 6	Articolo 7	Articolo 21	Articolo 23
—	—	Allegato I	—
—	—	Allegato II	—
—	—	—	Allegato I
—	—	—	Allegato II

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011 >

Mercedes Bresso al vertice di Dubrovnik: "la Croazia si apre all'Europa tramite le sue città e le sue regioni"

08.07.2011 - Sulla scia delle conclusioni formulate dai capi di Stato e di governo all'ultimo vertice europeo, che raccomandano l'adesione della Croazia all'Unione europea, la Presidente del CdR moltiplica i contatti con i rappresentanti croati. Questa settimana incontrerà il primo ministro Jadranka Kosor a Dubrovnik e avrà colloqui con i rappresentanti di varie regioni croate.

Alla presenza del Presidente croato Ivo Josipović e del suo primo ministro Jadranka Kosor, Mercedes Bresso aprirà i lavori del vertice sulla Croazia, che per due giorni vedrà riuniti rappresentanti del massimo livello di tutta l'Europa sudorientale. "Le vostre città e le vostre regioni, al crocevia dell'Europa sudorientale, sono altrettante porte per l'Europa intera, dalle rive del Danubio alle coste dell'Adriatico", sottolinea Mercedes Bresso.

La Presidente del CdR è stata invitata al vertice al fianco di Stefan Füle, commissario per l'Allargamento e la politica di vicinato. Saranno presenti anche i primi ministri di Belgio (Yves Leterme), Slovenia (Borut Pahor), Bulgaria (Boyko Borissov), Albania (Sali Berisha), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Nikola Gruevski), Montenegro (Igor Lukšić) e Kosovo (Hashim Thaçi).

"Questo vertice sulla Croazia ci consente di capire meglio come questa regione strategica possa al tempo stesso beneficiare e contribuire all'agenda europea. Un'agenda in cui cittadini e comunità locali devono svolgere un ruolo centrale", sottolinea Mercedes Bresso, ricordando che "se le decisioni che riguardano l'adesione della Croazia all'UE sono prese a Bruxelles, saranno invece Dubrovnik e ciascuna delle città e delle regioni croate a far decollare questo progetto".

La Presidente del Comitato delle regioni incontrerà rappresentanti di varie regioni croate tra cui i presidenti di Dubrovnik-Neretva (Nikola Dobroslavić), Spalato-Dalmazia (Ante Sanader), Šibenik-Knin (Goran Pauk), e Lika-Senj (Milan Jurković). Essi discuteranno delle sfide che gli enti regionali e locali croati devono prepararsi ad affrontare e degli strumenti che il Comitato delle regioni e l'Unione europea mettono a loro disposizione.

Tra questi figura in particolare il comitato consultivo misto istituito dal CdR, che offre agli enti regionali e locali croati una sede in cui condividere con gli Stati membri dell'Unione le loro esperienze per tutte le questioni riguardanti l'adesione. "Nell'Europa sudorientale così come in tutto il bacino del Mediterraneo, una transizione duratura deve fondarsi su due pilastri: una forte democrazia locale e un solido sviluppo economico regionale", evidenzia la presidente del comitato consultivo misto Linda Gillham (UK/AE). Questo tema sarà affrontato anche dalla commissione Affari economici, sociali e territoriali (Ecoter) dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea, riunita oggi a Parenzo, in Croazia, su invito di Ivan Jacović, presidente della regione dell'Istria.

Mercedes Bresso ne ha discusso inoltre nel corso della sua visita ufficiale in Croazia lo scorso aprile e durante il vertice sul Danubio svoltosi a Vukovar.



[Il discorso della Bresso in inglese \(.pdf 158 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011](#) >

È aperto il concorso per l'attribuzione del marchio Regione imprenditoriale europea 2013

Il sostegno allo spirito imprenditoriale e alle piccole imprese è un impegno centrale per la vostra regione? Siete interessati a condividere le vostre buone pratiche e la vostra visione per il futuro con il resto dell'Europa? In caso affermativo, vi invitiamo a partecipare al concorso per ottenere il marchio Regione imprenditoriale europea (EER) 2013, lanciato dal Comitato delle regioni la scorsa settimana a Bruxelles, e a cogliere l'occasione per sviluppare ulteriormente la vostra politica a favore delle PMI.

[📧 Leggi la news sul sito del Comitato delle Regioni](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011 >

Indici di sviluppo umano e di povertà umana per l'UE

Questo Regional Focus analizza l'indice di sviluppo umano (HDI) e l'indice di povertà umana (HPI) pubblicati nella quinta relazione sulla coesione (EC 2010). Gli indici si basano su una leggera modifica alla metodologia sviluppata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), che mostra come un alto livello di sviluppo umano non garantisca un basso livello di povertà umana o viceversa. In molte regioni è possibile osservare un alto livello di sviluppo umano contemporaneamente a un alto livello di povertà umana, o una situazione di sviluppo basso insieme a una di povertà bassa. Gli Stati membri nordici, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi vantano sia un alto livello di sviluppo umano, sia un basso livello di povertà umana. Purtroppo in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria e Ungheria, molte regioni hanno fatto registrare valori scarsi per entrambi gli indici.


[Regional Focus \(.pdf 2110 kB\)](#)
[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/11/79
8 luglio 2011

Presidenza polacca, Europa sostenibile e bilancio UE all'ordine del giorno della sessione plenaria del CESE

Il 13 luglio il vice primo ministro polacco Waldemar Pawlak e il Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek parteciperanno a un dibattito sulle priorità della presidenza polacca che si svolgerà durante la prima giornata della sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Al centro delle discussioni i possibili scenari per lo sviluppo di un'Europa sostenibile, elemento chiave del programma del Presidente del CESE Staffan Nilsson. Il giorno seguente il commissario per la Programmazione finanziaria e il bilancio Janusz Lewandowski interverrà sulla recente presa di posizione del CESE a proposito della revisione del bilancio dell'UE.

Sede: edificio Charlemagne, rue de la Loi 170, Bruxelles

Calendario: mercoledì 13 luglio

ore 14.00: conferenza stampa del Presidente del CESE Nilsson e del vice primo ministro polacco Pawlak

ore 15.00, sessione plenaria: interventi del **vice primo ministro polacco Pawlak** e del **Presidente del PE Buzek**

giovedì 14 luglio

ore 12.00, sessione plenaria: intervento del **commissario Lewandowski**

Pawlak illustrerà nei dettagli le priorità della Polonia per la presidenza dell'UE. Assieme ai Presidenti **Nilsson** e **Buzek**, **Pawlak** parteciperà inoltre a un dibattito su un'Europa sostenibile per i cittadini. [Con i cittadini per un'Europa sostenibile](#) è tra l'altro lo slogan cui si ispira il programma di **Nilsson** per il suo mandato alla presidenza del CESE.



European Economic and Social Committee

PRESS

Il commissario **Lewandowski** da parte sua presenterà la recente proposta della Commissione europea sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Il suo intervento dovrebbe suscitare un vivace dibattito sul futuro delle finanze dell'UE. In un [parere sulla revisione del bilancio](#) elaborato da **Henri Malosse (gruppo Datori di lavoro)** e **Gérard Dantin (gruppo Lavoratori)**, il CESE si è espresso chiaramente a favore di un rafforzamento del bilancio, di un nuovo sistema di risorse proprie e della creazione di euroobbligazioni per gli investimenti. Ha chiesto inoltre che venga abbandonato il principio del "giusto ritorno" in quanto contrario ai valori di solidarietà e di reciproco vantaggio che sono alla base dell'integrazione europea.

Nel corso della plenaria, il CESE adotterà inoltre due dei pareri "esplorativi" richiesti dalla presidenza polacca su numerosi settori di intervento. Nel primo, il Comitato si oppone all'idea di affrontare le conseguenze dei **cambiamenti demografici** aumentando l'età pensionabile e passando a sistemi pensionistici a capitalizzazione, e chiede invece all'UE di adottare una politica di crescita mirata e di puntare all'incremento delle possibilità occupazionali. Nel secondo, dedicato all'interazione tra il partenariato orientale e le altre politiche dell'UE, il CESE deplora lo scarso peso attribuito alla politica agricola e alla politica di sicurezza alimentare nel quadro della strategia negoziale dell'UE con i paesi del partenariato orientale.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Peter Lindvald-Nielsen, responsabile del dipartimento Comunicazione

Tel.: +32 25469888

Peter.LindvaldNielsen@eesc.europa.eu

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011 >

Sentenze C-4/10 e C-27/10: Un marchio contenente l'indicazione geografica «Cognac» non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante in tale indicazione

Sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-4/10 e C-27/10:

Bureau national interprofessionnel du Cognac / Gust. Ranin Oy

Infatti, l'impiego commerciale di tale marchio lederebbe l'indicazione protetta

Il regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose consente la registrazione, come indicazione geografica, del nome di un paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica, quando la sua qualità, rinomanza o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Tale registrazione viene effettuata su richiesta dello Stato membro da cui proviene la bevanda. Alla domanda deve essere allegata una scheda tecnica contenente i requisiti cui la bevanda deve rispondere per poter essere designata dall'indicazione geografica protetta.

Il regolamento vieta inoltre di registrare marchi che possono ledere un'indicazione geografica protetta e precisa che, di norma, un siffatto marchio già registrato deve essere invalidato.

Il regolamento menziona il termine «Cognac» come costitutivo di un'indicazione geografica che designa acquaviti di vino originarie della Francia.

La Gust. Ranin Oy, una società finlandese, ha chiesto in Finlandia la registrazione per bevande alcoliche di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti le descrizioni di bevande alcoliche in cui figura la menzione «Cognac» e la relativa traduzione finlandese. Le autorità finlandesi hanno accolto la domanda di registrazione. Successivamente, il Bureau national interprofessionnel du Cognac – organizzazione francese che riunisce i produttori di cognac – ha contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione.

Il Korkein Hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) chiede alla Corte di giustizia se il regolamento consenta di registrare marchi nazionali contenenti il termine «Cognac» per prodotti che non soddisfano i requisiti di impiego dell'indicazione geografica «Cognac», per quanto riguarda il procedimento di fabbricazione e il tenore alcolico.

 [Testo della sentenza \(.pdf 130 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 88 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011 >

Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età

Sentenza della Corte nel procedimento C-499/08

Ingeniørforeningen i Danmark per conto di Ole Andersen/ Region Syddanmark

Il diritto danese riconosce un'indennità speciale di licenziamento a favore dei lavoratori che hanno prestato servizio presso la stessa impresa per almeno dodici anni. Tuttavia, tale indennità non è versata ai lavoratori che possono beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la persona interessata ha l'intenzione di continuare a lavorare.

Il sig. Andersen ha lavorato per la Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) dal 1979 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 2006. Egli aveva all'epoca 63 anni e non intendeva andare in pensione; si è invece iscritto come disoccupato presso l'ufficio del lavoro. Ha quindi chiesto il versamento dell'indennità speciale di licenziamento. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. Andersen poteva beneficiare di una pensione. L'Ingeniørforeningen i Danmark, sindacato che agisce per conto del sig. Andersen, ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d'appello dell'Ovest) sostenendo che la normativa in questione istituisce una discriminazione fondata sull'età vietata dalla direttiva 2000/78/CE.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 117 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 76 kB\)](#)

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 12 - 15 Luglio 2011](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→*Acqua per la vita : il contributo della direttiva quadro sulle acque alla salvaguardia delle risorse europee

*Acqua per la vita : il contributo della direttiva quadro sulle acque alla salvaguardia delle risorse europee. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2011. - 25 p. ; 21x21 cm.

Disponibilità:

Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa

→*Contro la criminalità organizzata in Europa : una prima valutazione delle politiche penali ed extrapenali

*Contro la criminalità organizzata in Europa : una prima valutazione delle politiche penali ed extrapenali / a cura di Andrea Di Nicola. - Milano : Angeli, 2011. - 174 p. ; 23 cm

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: A A1 CR 11CON

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it